

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 dicembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta » (3487);

PEZZELLA: « Istituzione del difensore civico nazionale per l'ambiente » (3488);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STUCCHI: « Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di elezione dei senatori della Repubblica » (3489).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CIMA ed altri: « Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete INTERNET » (3122) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

NAN: « Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle

molestie e delle aggressioni sessuali » (3287)
Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;

MISURACA ed altri: « Modifica della circoscrizione territoriale della corte di appello di Caltanissetta » (3410) *Parere delle Commissioni X, V e XI.*

VI Commissione (Finanze):

JANNONE: « Norme in materia di concessione di beni demaniali compresi in aree con accertata vocazione turistica per finalità ricettive e turistico-ricreative » (2993) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SANTORI ed altri: « Agevolazioni per favorire l'uso del "telepass" da parte degli ultrasessantacinquenni » (3219) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

FOTI: « Disposizioni per la cessione di aree urbanizzate o sulle quali insistono costruzioni e strutture, appartenenti al demanio patrimoniale dello Stato » (3285) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

VII Commissione (Cultura):

CIMA ed altri: « Norme in materia di pluralismo informatico, di adozione e diffusione del software libero e di portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione » (3129) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX e XI;*

MARIO PEPE ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari degli assistenti e dei ricercatori » (3246) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ZANELLA ed altri: « Disposizioni in materia di medicinali omeopatici » (3057) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 16 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 713 del 1986, recante « Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici », relativa all'anno 2001 (doc. LIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 13 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha dato comunicazione della nomina del dottor Aldo COSENTINO a commissario straordinario dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1811 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
2002, N. 244, RECANTE ULTERIORE PROROGA DELLA CO-
PERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI
TRASPORTO AEREO E DI GESTIONE AEROPORTUALE
(APPROVATO DAL SENATO) (3449)**

(A.C. 3449 — Sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

*(Interventi straordinari per l'occupazione
nel trasporto aereo).*

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazza-rella, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

*(Interventi straordinari per l'occupazione
nel trasporto aereo).*

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro annuali.

3. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le risorse a disposizione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 02.** Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi sulla sicurezza aeroportuale).

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 03.** Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

(A.C. 3449 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3449 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 Tidei in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3449 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Con effetto dal 1° novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

ART. 2.

1. Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese richiedenti corrispondono un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) imprese di trasporto aereo:

1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi;

2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi;

b) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività cargo:

1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1° novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale.

3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2002, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in

quanto compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3449 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 2:

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera a), quelle che utilizzano elicotteri ».

(A.C. 3449 – Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la parola: prorogato con la seguente: differito.

1. 1. Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

1. 2. Duca, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.

1. 3. Duca, Raffaldini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003.

1. 4. Duca, Raffaldini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro annuali.

3. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le risorse a disposizione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 02. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi sulla sicurezza aeroportuale).

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funziona-

mento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: premio di aggiungere la seguente: ulteriori.

2. 1. Tidei.

(A.C. 3449 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che la crisi che attraversa il trasporto aereo dopo gli eventi terroristici dell'11 settembre si riversa sui lavoratori: vi sono infatti migliaia di licenziamenti e particolarmente drammatica è la perdita del posto di lavoro per coloro che non usufruiscono di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile ad estendere le misure di sostegno dell'occupazione, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale.

9/3449/1. Tidei, Duca, Raffaldini.

La Camera,

premesso che le vicende dell'11 settembre e il grave incidente all'aeroporto di Milano-Linate (il più grave nella storia dell'aviazione civile italiana) ripropongono con forza il problema della sicurezza nel trasporto aereo come obiettivo prioritario da perseguire,

impegna il Governo

a reperire risorse da destinare alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

9/3449/2. Duca, Tidei, Raffaldini.

La Camera,

premesso che la crisi che attraversa il trasporto aereo dopo gli eventi terroristici dell'11 settembre si riversa sui lavoratori con migliaia di licenziamenti; particolarmente drammatica è la perdita del posto di lavoro per coloro che non usufruiscono di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad estendere le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

9/3449/3. Raffaldini, Tidei, Duca.

La Camera,

premesso che:

si avverte l'esigenza di aumentare il livello di sicurezza degli aeroporti nazionali;

a partire dal 2001 è stata istituita la nuova imposta sulle emissioni sonore degli aereomobili (articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale);

si tratta di un'imposta di scopo destinata:

1) al finanziamento dei sistemi di monitoraggio acustico e di disinquinamento acustico predisposti dai comuni dell'intorno aeroportuale;

2) all'indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze dell'aeroporto, colpite da danni da rumore;

l'imposta è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili;

le modalità di presentazione della dichiarazione, posta a carico dell'esercente l'aeromobile, si sarebbero dovute individuare in un apposito decreto attuativo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge;

la ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata all'interno di ciascuna regione sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale;

a tutt'oggi non sono state emanate dal Governo le modalità applicative dell'imposta e non sono state recuperate le tasse del 2001 perdute a causa della mancata emanazione del relativo decreto;

non si è provveduto nel frattempo al monitoraggio e risanamento acustico delle zone limitrofe agli aeroporti nazionali ed internazionali italiani,

impegna il Governo

ad emanare nel più breve tempo possibile i provvedimenti attuativi di cui alla legge n. 342 del 2000.

9/3449/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pasetto, Di Gioia, Tidei, Duca.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1812 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEM-
BRE 2002, N. 245, RECANTE INTERVENTI URGENTI A
FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE CALAMITÀ
NATURALI NELLE REGIONI MOLISE E SICILIA, NONCHÉ
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (3464)**

(A.C. 3464 — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per gli interventi nelle zone della Toscana colpite da calamità naturali a decorrere dal novembre 2001, per le quali è stato già riconosciuto lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 3 si provvede per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

3. 3. Raffaella Mariani, Innocenti, Vigni, Abbondanzieri, Zunino, Sandri, Piglionica, Dameri, Vianello, Chianale, Bاندولي, Realacci, Reduzzi, Jannuzzi, Vendola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'in-

terno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 01.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 02.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Per i gravi danni subiti dai comuni delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessati dagli eventi alluvionali del 23 novembre 2002 e dei giorni seguenti, è assegnata ai comuni stessi per i primi interventi la somma di 240 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla 6tabella C della legge finanziaria.

4. 01. Quartiani, Mazzarello, Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzante, Pinotti, Labate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. La sospensione dei termini prevista all'articolo 4 si applica anche a i soggetti ed alle imprese danneggiate, rispettivamente residenti o con sede legale nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 2002, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e calamità naturali.

4. 06. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca italiani pubblici del fenomeno eruttivo sottomarino che interessa la costa a largo dell'isola di Panarea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 012. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al titolo, sostituire le parole: Molise, Sicilia e Puglia *con le seguenti:* Molise, Sicilia, Puglia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Tit. 1. Quartiani, Mazzarello, Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzante, Pinotti, Labate.

(A.C. 3464 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti 1.4 Abbondanzieri e 1.15 Lion;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3464 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6 Abbondanzieri, 1.12 e 1.19 Lion, 2.1 e 3.2 Abbondanzieri, 3.3 Raffaella Mariani, 3.5 Lion, 4.1, 4.2 e 4.3 Abbondanzieri, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 Realacci, 4.6 Ruta, 4.11 Vendola, 4.12 Burtone, 4.13 Ruta, 4.20 e 5.1 Abbondanzieri e sugli articoli aggiuntivi 1.02 Abbondanzieri, 1.03 Burtone, 4.01 Quartiani, 4.02 e 4.03 Abbondanzieri, 4.04 Realacci, 4.05 Mereu, 4.06 Sergio Rossi, 4.07, 4.08, 4.09, 4.011, 4.012, 4.013 e 4.015 Burtone, 5.01 e 5.02 Abbondanzieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.14, 4.15, 5.3, 5.4 e 5.5 Di Gioia e all'articolo aggiuntivo 4.014 Di Gioia in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3464 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione Molise, da adottarsi d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi

sismici, per la cui costruzione, in un contesto di armonico sviluppo urbanistico, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.

3. La fase della ricostruzione riguarderà anche le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.

ARTICOLO 2.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determina-

zione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste è rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, nonché su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.

3. La regione interessata, successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propone le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano,

altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.

ARTICOLO 4.

1. Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.